Corte europea dei diritti dell'uomo (Febbraio-Maggio 2012)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 7 febbraio 2012, ric. n. 27062/04, Tripon c. Romania

Decisione di inamissibilità Non violazione degli artt. 5 e 6 della Cedu

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di un cittadino rumeno il quale, sottoposto a carcerazione preventiva in quanto sospettato di aver commesso il reato di abuso d'ufficio in qualità di funzionario doganale, era stato licenziato ai sensi dell'art. 130 (j) del codice del lavoro. Tale articolo prevede infatti che il datore di lavoro, per tutelarsi contro eventuali danni provocati dalla prolungata assenza del proprio dipendente, possa licenziare quest'ultimo qualora questi sia sottoposto a carcerazione preventiva per più di sessanta giorni. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in particolare in relazione all'art. 6 § 2, non essendo la normativa nazionale non tutelativa del diritto alla presunzione di innocenza, da un lato, basandosi la previsione della facoltà di licenziamento del dipendente sottoposto a carcerazione preventiva su un fattore oggettivo, degno di considerazione, dall'altro, essendo rinvenibili nella normativa nazionale rumena disposizioni volte a tutelare, anche sul fronte processuale, la presunzione di innocenza. (Benedetta Vimercati)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 21 febbraio 2012, ric. n. 34472/07, G □sior c. Polonia

Non violazione dell'art. 10 della Cedu

Il contenuto diffamatorio di una lettera, accertato sia dai giudici nazionali sia dalla Corte di Strasburgo, rileva anche qualora essa sia stata soltanto trasmessa ad un giornale, ma mai pubblicata. Si tratta di un principio consolidato il quale però viene messo in dubbio dall'opinione dissenziente, in cui si sostiene che il semplice invio della lettera non abbia comportato in concreto un serio pregiudizio alla reputazione del diffamato e che, pertanto, il ricorrente non avrebbe dovuto essere condannato a porgere pubbliche scuse. (a cura di Mina Tanzarella)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 28 febbraio 2012, ricc. nn. 17423/05, 20534/05 e 20678/05, Kolyadenko e altri c. Russia

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita) Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà)

I ricorrenti sono sei cittadini russi, vittime nel 2001 di un violento e improvviso allagamento, causato dalla fuoriuscita di una grande quantità di acqua da un bacino di riserva a seguito di una pioggia straordinariamente superiore alle medie stagionali. La compagnia statale che gestiva la riserva di acqua decise di aprire i serbatoi per riversare parte dell'acqua nel fiume e scongiurare una esondazione del serbatoio. Prima di compiere questa operazione non è stato dato alcun segnale di allerta agli abitanti dei paesi limitrofi, che sono stati sorpresi dall'acqua alta all'interno delle loro abitazioni e hanno rischiato di morire.

La Russia viene condannata per non aver seguito le indicazioni urbanistiche che vietavano di costruire abitazioni a valle del bacino idrico, senza apprestare le dovute misure di protezione; la condanna riguarda anche il pessimo stato di manutenzione del letto del fiume, che a causa della presenza di tronchi, cespugli e immondizia era certamente troppo pieno per accogliere il nuovo più abbondante flusso di acqua. (a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, V sez., 15 marzo 2012, ric. n. 25951/07, Gas et Dubois c. Francia

Non violazione degli artt. 8 e 14 della Cedu

La Corte europea ha dichiarato che non costituisce violazione degli art. 8 e 14 Cedu il diniego opposto dalle autorità francesi alla richiesta di una delle due ricorrenti di adottare attraverso la c.d. adozione semplice la figlia dell'altra ricorrente, sua compagna.

La legislazione francese prevede che in caso di adozione semplice di un minore, sull'adottante si trasferisca la patria potestà di cui vengono spogliati i genitori biologici, salva l'ipotesi in cui l'adottante sia anche il coniuge del padre o della madre del minore: solo in tal caso l'adozione produce come effetto la condivisione dei diritti e doveri derivanti dalla patria potestà

Le ricorrenti erano due donne le quali dopo una lunga convivenza avevano concluso un patto civile di solidarietà nel 2002. Nel 2000 una delle due ricorrenti aveva avuto una figlia concepita in Belgio mediante procreazione medicalmente assistita con donatore anonimo Il tribunale ha rigettato la domanda di adozione semplice della figlia della partner ritenendo che non sarebbe stata conforme all'interesse della bambina, perché avrebbe comportato il trasferimento della potestà genitoriale all'adottante e privato la madre biologica dei suoi diritti e doveri: le ricorrenti ritengono di aver subito un trattamento discriminatorio fondato sull'orientamento sessuale dal momento che l'ordinamento francese ammette la possibilità di condividere la potestà genitoriale in caso di adozione semplice solo per le coppie sposate.

La Corte esclude la sussistenza di una discriminazione sia rispetto alle coppie sposate che rispetto alle coppie eterosessuali unite in un Pacs: sotto il primo profilo la Corte ribadisce che gli artt. 8 e 14 Cedu non impongono agli Stati di introdurre il matrimonio omosessuale e che qualora questi optino per un'altra forma di riconoscimento giuridico, godono di un certo margine di apprezzamento in ordine allo status da conferire alle unioni e possono accordare una tutela giuridica privilegiata all'unione matrimoniale.

Anche sotto il secondo profilo la Corte osserva come le ricorrenti non siano state discriminate rispetto alle coppie eterosessuali che hanno contratto un Pacs, che si vedrebbero opporre un analogo rifiuto alla richiesta di condividere la patria potestà nel caso dell'adozione semplice del partner.

La sentenza è accompagnata dall'opinione dissenziente del giudice Villiger che considera paradossale l'esito della vicenda, ovvero la frustrazione dell'interesse superiore del minore, che a causa dell'orientamento sessuale dei componenti del suo nucleo famigliare, è stato privato del diritto di avere due genitori che condividano la potestà parentale e subisce un trattamento discriminatorio rispetto ad un minore nato all'interno di una coppia sposata.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 15 marzo 2012, ric. n. 42202/07, Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grecia

Non violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

All'origine della pronuncia della Corte di Strasburgo vi è stato il ricorso da parte di due cittadini greci, funzionari del Consiglio d'Europa, i quali (nel settembre 2007) lamentarono di non poter votare per le elezioni politiche elleniche nel loro luogo di residenza (Strasburgo). Ed infatti, l'ambasciata greca presente a Strasburgo, aveva negato loro una tale possibilità a causa della mancanza di una normativa apposita al riguardo e, reputando che si trattasse di "un'ingerenza sproporzionata" nell'esercizio di una loro "libertà fondamentale" avevano deciso di rivolgersi al Corte Edu.

La Prima sezione della Corte (v. la <u>decisione dell'8 luglio 2010</u>) ravvisò la violazione dell'art. 3 del Protocollo 1, conferendo «particular significance to the fact that the Greek Constitution has, since 1975, made express provision for the legislature to establish the conditions for voters outside Greece to exercise their voting rights» e che «when the Constitution was revised in 2001, the content of Article 51 § 4 was actually made more specific; it was specified that the principle of simultaneous voting did not rule out postal voting or voting by any other appropriate method, provided that the counting of votes and the announcement of the results occurred at the same time as in Greece» (§40).

Tuttavia, nella decisione dello scorso 15 marzo la Grande Camera ha ribaltato il precedente decisum ritenendo che nel caso di specie non vi sia alcuna violazione dell'art. 3 del Protocollo n.1, dato che l'unico obbligo espresso in capo agli Stati si declina nel garantire che l'esercizio del diritto al voto avvenga in condizioni di libertà all'interno dei propri territori, e le norme della Cedu non si protraggono fino a garantire l'esercizio di questo anche al di fuori. Ad una tale conclusione la Corte è giunta dopo aver svolto un dettagliato esame di tipo comparatistico, da cui rileva come «the majority of the countries concerned authorise and have implemented procedures to allow their nationals resident abroad to vote in parliamentary elections. However, the situation varies greatly and the different scenarios do not lend themselves to classification into neat categories» (§ 32). Là dove «As regards restrictions on expatriate voting rights based on the criterion of residence, the Convention institutions have accepted in the past that these might be justified by several factors: firstly, the presumption that non-resident citizens are less directly or less continually concerned with their country's day-to-day problems and have less knowledge of them; secondly, the fact that non-resident citizens have less influence on the selection of candidates or on the formulation of their electoral programmes; thirdly, the close connection between the right to vote in parliamentary elections and the fact of being directly affected by the acts of the political bodies so elected; and, fourthly, the legitimate concern the legislature may have to limit the influence of citizens living abroad in elections on issues which, while admittedly fundamental, primarily affect persons living in the country» (§ 69)

(a cura di Lara Trucco)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 15 marzo 2012, ricc. nn. 39692/09, 40713/09 e 41008/09, Austin e altri c. Regno Unito

Non violazione dell'art. 5 della Cedu

Trattasi del primo caso in cui la Corte di Strasburgo è chiamata a considerare l'applicazione della Convenzione, in particolare dell'art. 5, in relazione alla c.d. kettling (contenimento per motivi di ordine pubblico, da parte della polizia, di un gruppo di persone trasportare dalla folla). La Corte pone a tal fine una serie di criteri attraverso i quali valutare la sussistenza di una "privazione della libertà" ai sensi dell'art. 5 Cedu: in primis, interpretazione della Convenzione alla luce delle condizioni attuali; in secondo luogo,

interpretazione dell'art. 5 tale da non rendere impossibile alla polizia di adempiere ai compiti di salvaguardia dell'ordine pubblico e della protezione della popolazione, così come espressi nella Convenzione stessa; in terzo luogo, interpretazione dell'art. 5 alla luce di tutte le altre disposizioni convenzionali. Ciò posto i giudici di Strasburgo affermano che le privazioni della libertà ex art. 5 Cedu non possono essere ritenute sussistenti se, alla luce del contesto e della fattispecie concreta, ridotte al minimo indispensabile, si rivelano inevitabili a causa di circostanze che sfuggono dal controllo delle autorità oltre che necessarie a scongiurare il pericolo di danni o lesioni. (Benedetta Vimercati)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 20 marzo 2012, ricc. nn. 4572/06 e 5684/06, Pekaslan e altri c. Turchia

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione)

La Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara la violazione degli artt. 3 e 11 della Cedu nei confronti della Turchia, in ragione del fatto che durante le celebrazioni della giornata internazionale della donna nella città di Malatya nel 2005 le forze di polizia, dopo aver formato un cordone intorno ad una folla di manifestanti e usato gas lacrimogeni contro questi ultimi, hanno sottoposto ad arresti e a maltrattamenti i ricorrenti con la conseguenza di impedire loro la partecipazione al raduno.

Per quanto riguarda l'art. 3 della Cedu, i giudici di Strasburgo sostengono che il Governo turco non è riuscito a dimostrare che la forza usata dalla polizia contro i ricorrenti, le cui lesioni sono corroborate da referti medici, fosse necessaria e non eccessiva. La Corte europea richiama, inoltre, il fatto che i ricorrenti sono stati assolti dalla Corte penale di prima istanza di Malatya dall'accusa di avere opposto resistenza alle forze di polizia. Pertanto, le lesioni sono ritenute dalla Corte europea conseguenza di trattamenti contrari all'art. 3 della Cedu. Inoltre, l'argomento del Governo secondo il quale il raduno è illegale perché privo di autorizzazione è infondato, dal momento che l'art. 34 della Costituzione turca assicura il diritto alla libertà di riunione pacifica senza preventiva autorizzazione.

In relazione all'art. 11 della Cedu, la Corte europea afferma che l'ingerenza nei confronti della libertà di riunione manifestatasi con l'arresto dei quattro ricorrenti non rispetta il Meetings and Demonstration Marches Act. Infatti, secondo tale legge le riunioni in luogo pubblico possono subire limitazioni a patto che siano necessarie per prevenire disordini pubblici, disordini che nel caso di specie prima dell'intervento delle forze di polizia non si sono verificati. Pertanto, ai sensi dell'art. 11, c. 2 della Cedu il diritto alla libertà di riunione pacifica è violato, in quanto i comportamenti della polizia, seguiti dall'accusa rivolta ai partecipanti al raduno, si sono rivelati sproporzionati e non necessari per prevenire disordini.

(a cura di Daniele Butturini)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 20 marzo 2012, ric. n. 24240/07, Ümmühan Kaplan c. Turchia

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 3 aprile 2012, ric. n. 54447/10, Michelioudakis c. Grecia

Violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu Violazione dell'art. 13 della Cedu In entrambi i casi la Corte ritiene sussistente la doppia violazione degli artt. 6 § 1 e 13 nei confronti della Turchia e della Grecia per l'eccessiva durata dei procedimenti e per la mancanza di un rimedio previsto dalla legislazione nazionale volto a concedere ristoro al danneggiato per il danno subito.

Aspetto interessante è il monito della Corte europea ad entrambi gli Stati a provvedere alla redazione di una normativa, entro un anno dalla data in cui le sentenze diverranno definitive, che preveda un efficace rimedio ovverosia un sufficiente risarcimento dei danni derivati a causa del problema strutturale della eccessiva lunghezza dei processi condotti dalle autorità giudiziarie nazionali. Fino a quel momento la Corte si asterrà dall'esprimersi su tutti quei ricorsi vertenti in tale materia.

(Benedetta Vimercati)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 27 marzo 2012, ricc. nn. 5432/07, 56765/08, 25548/07, 14662/07 e 31682/07, Kadirova, Inderbiyeva, Akhmadova e altri c. Russia

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

La Russia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua speciali fattori che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere particolarmente grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

I ricorsi Kadirova e Inderbiyeva riguardano la sparizione e uccisione di quattro donne cecene, da parte dei militari russi.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 3 aprile 2012, ric. n. 54522/00, Kotov c. Russia

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

La decisione interviene in un caso relativo al fallimento di una banca, in seguito al quale il ricorrente ha potuto recuperare solo una piccola percentuale dei propri depositi. La Corte riconosce che lo Stato russo non può essere ritenuto responsabile della condotta del liquidatore fallimentare, perché il diritto interno non lo inquadra come agente dello Stato. La decisione si segnala perché la Corte ragiona delle obbligazioni positive che l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu impone agli Stati contraenti, obbligazioni che possono consistere anche in misure necessarie per proteggere la proprietà nel caso di controversie fra privati; lo Stato, pertanto, deve assicurare la presenza di vie di ricorso adeguate a permettere alla parte lesa di far valere i propri diritti, condizione, questa, che secondo la Corte è soddisfatta nel caso di specie dalla legislazione nazionale. (a cura di Riccardo Artaria)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 3 aprile 2012, ric. n. 43206/07, Kaperzyński c. Polonia

Violazione dell'art. 10 della Cedu

Sebbene il diritto di replica e quello di rettifica siano considerati beni giuridici meritevoli di tutela nell'alveo della libertà d'espressione, il loro impedimento dovuto a un comportamento colpevole del giornalista non può tuttavia essere punito con una sanzione penale. Al fine di evitare che la previsione penale abbia un effetto dissuasivo sull'attività giornalistica, secondo la Corte europea essa va riservata a casi limite in relazione al solo contenuto di dichiarazioni diffamatorie e non, come nel caso di specie, al mancato rispetto di regole procedurali.

(a cura di Mina Tanzarella)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Il sez., 3 aprile 2012, ric. n. 28790/08, Francesco Sessa c. Italia

Non violazione dell'art. 9 della Cedu Non violazione dell'art. 13 della Cedu

La Corte europea dichiara che non costituisce violazione della libertà di professare la propria religione protetta dall'art. 9 Ced il rifiuto opposto alla richiesta del ricorrente(avvocato della parte offesa in un processo) di rinviare l'udienza dedicata ad un incidente probatorio fissata in una data coincidente con una festività ebraica.

La Corte europea ha osservato che la decisione di non accogliere la richiesta di rinvio dell'udienza si fonda su disposizioni del codice di procedura penale ai sensi del quale solo l'assenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato e non quella, come nel caso di specie, del difensore della parte offesa, giustificano il rinvio dell'udienza dedicata all'incidente probatorio.

Inoltre la Corte non ritiene dimostrato da parte del ricorrente l'esistenza di pressioni volte a fargli cambiare regione o a non manifestare il suo credo; anche ipotizzando l'esistenza di un'ingerenza nel diritto del ricorrente di cui all'art. 9 Cedu, tale ingerenza, prevista dalla legge, sarebbe giustificata in virtù del diritto degli indagati ad un buon funzionamento della giustizia e al diritto al rispetto ad una ragionevole durata del processo e rispetterebbe un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e scopo.

Nel dichiarare manifestamente infondata la doglianza relativa al ricorso ad un diritto effettivo la Corte ribadisce che tale diritto non può essere interpretato come il diritto ad ottenere che le proprie richieste vengano accolte.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 3 aprile 2012, ric. n. 42857/05, Van der Heijden c. Olanda

Non violazione degli artt. 8 e 14 della Cedu

La Corte europea ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 8 e 14 Cedu della ricorrente, una donna che era stata convocata come testimone in un procedimento penale contro il proprio compagno accusato di omicidio, alla quale il giudice non aveva accordato la facoltà di astenersi dall'obbligo di testimoniare dal momento che la legge prevede tale facoltà solo per il coniuge o per il partner di unione registrata.

La Corte, pur ribadendo che l'articolo 8 Cedu, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, include anche le unioni di fatto, osserva che gli Stati non sono tenuti a prevedere gli stessi diritti per tutte le coppie e possono garantirne alcuni, come il diritto di non testimoniare in un processo penale, solo ai coniugi regolarmente sposati e ai partner di unioni registrate.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 3 aprile 2012, ric. n. 37575/04, Boulois c. Lussemburgo

Non violazione dell'art. 6 della Cedu

Il ricorrente lamenta violazione del diritto all'equo processo e del diritto di accesso ai tribunali in connessione con il rifiuto da parte delle autorità nazionale di concessione di congedo dal carcere.

Il nodo cruciale della decisione si sostanzia pertanto nella qualificazione o non qualificazione di diritto del congedo dalla prigione.

Non garantendo l'6 § 1 alcun particolare contenuto alla locuzione "diritto e obbligazioni civili" e non potendo altresì la Corte stessa creare un diritto sostanziale che non abbia una base giuridica nello Stato *de quo*, occorre verificare se le disposizioni racchiuse nella legge nazionale vigente, così come interpretate dai tribunali domestici, riconoscano un simile diritto. A tale quesito, nel caso concreto, la Corte offre una risposta negativa dal momento che le normative nazionali qualificano il congedo dal carcere come un mero privilegio, la cui concessione non avviene automaticamente alla richiesta ma previa verifica dell'autorità competente.

Allo stesso modo, osserva la Corte, né la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, né i Protocolli, né il diritto internazionale prevedono espressamente il diritto al congedo; come non sussiste sul punto nemmeno un consenso tra gli Stati membri. Su tali basi la Corte ritiene pertanto inapplicabile al caso di specie l'art. 6 Cedu, con consequenziale insussistenza di qualsiasi violazione rispetto a tale parametro. (Benedetta Vimercati)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 10 aprile 2012, ric. n. 26648/03, Strzelecki c. Polonia

Non violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di associazione politica)

La Corte europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il divieto rivolto alle guardie comunali di iscrizione a partiti politici, previsto dall'art. 30, c. 2, della legge polacca del 29 agosto 1997, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, non viola l'art. 11 della Cedu. Le guardie comunali sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei comuni, intervenendo in caso di catastrofi naturali o di sinistri accaduti in ambito locale.

La Corte costituzionale polacca con una sentenza del 10 aprile 2002 ha dichiarato legittima tale legge, in quanto il divieto di iscrizione a partiti a carico delle guardie comunali mira a garantire la neutralità politica e l'imparzialità dei funzionari pubblici.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, in base all'orientamento assunto dalla Corte costituzionale polacca, afferma che il suddetto divieto persegue scopi legittimi ai sensi dell'art. 11, c. 2 della Cedu: la tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e dei diritti e delle libertà altrui. Inoltre, i giudici di Strasburgo, sempre in base all'art. 11, c. 2 della Cedu, richiamano il fatto che è consentito agli Stati porre restrizioni alla libertà di

riunione e di associazione per i membri delle forze armate, della polizia e dell'amministrazione statale.

Relativamente al requisito della necessità in una società democratica del divieto per le guardie comunali di iscrizione a partiti politici, la Corte europea richiama il margine nazionale di apprezzamento, sostenendo che spetta alle autorità nazionali valutare se vi è un bisogno sociale imperativo di imporre una restrizione di tale natura nel pubblico interesse nei confronti della libertà di associazione. (a cura di Daniele Butturini)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 10 aprile 2012, ric. n. 34320/04, Hakobyan e altri c. Armenia

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza) Violazione dell'art. 6 della Cedu (diritto ad un equo processo) Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica)

Violazione dell'art. 2 del Procotollo 7 della Cedu

La Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara la violazione degli artt. 11, 5, 6 della Cedu e dell'art. 2 del protocollo 7 nei confronti dell'Armenia, in ragione del fatto che i tre ricorrenti, tutti membri di partiti politici di opposizione, nel periodo intercorrente tra fine marzo e inizio aprile 2004 sono accompagnati da agenti di pubblica sicurezza presso la stazione di polizia della città di Armavir e condannati dalla Corte regionale di Armavir per due volte consecutive al regime della detenzione amministrativa in applicazione del Code of Administrative Offences.

In relazione all'art. 11 della Cedu, i giudici di Strasburgo riconoscono che i ricorrenti vengono accompagnati nella stazione di polizia per motivi diversi da quelli che determinano l'applicazione della detenzione amministrativa.

Secondo gli agenti di pubblica sicurezza, la traduzione dei ricorrenti nella stazione di polizia sarebbe dovuta ai seguenti motivi: predisporre confische di munizioni; assumere informazioni su una persona ricercata sospettata di nascondersi presso uno dei ricorrenti: accertare la responsabilità di uno dei ricorrenti per un incidente stradale accaduto un anno prima. L'adozione della detenzione amministrativa, dopo un rapido processo basato esclusivamente sui materiali forniti dalla polizia, è invece, motivata dal fatto che i ricorrenti avrebbero disubbidito agli ordini della polizia, utilizzando nei confronti degli agenti di polizia un linguaggio irriguardoso. I giudici di Strasburgo ricordano che, immediatamente dopo la fine della detenzione, i tre ricorrenti sono incorsi in violazioni degli ordini di polizia della stessa natura di quelle sopra esposte. Secondo la Corte europea la mancanza di reali ragioni, che giustificano l'accompagnamento nella stazione di polizia e l'utilizzo ripetuto e standardizzato dell'istituto della detenzione amministrativa per inadempimento degli ordini di polizia, fa ritenere che il fine perseguito dalla polizia sia impedire o scoraggiare la partecipazione dei ricorrenti ai raduni pacifici contro il Presidente della Repubblica in carica, raduni molto freguenti nel periodo di marzo-aprile 2004.

La limitazione della libertà di riunione, derivante dalla detenzione amministrativa, non può dirsi neppure fondata sulla legge. Infatti, l'art. 182 del Code of Administrative Offences, che prevede sanzioni amministrative per disubbidienza a ordini degli agenti di polizia, è una disposizione normativa che non ha alcuna connessione con la finalità che la detenzione amministrativa assume nel caso concreto, finalità che è quella di impedire il diritto di corteo.

Il fatto, poi, che la limitazione della libertà di riunione non sia prevista dalla legge rende superfluo esaminare se tale limitazione abbia un fine legittimo e sia proporzionata.

Inoltre, secondo la Corte europea vi è violazione dell'art. 5 della Cedu, perché l'applicazione della detenzione amministrativa è illegale. I giudici di Strasburgo sostengono, infatti, che la detenzione, a cui sono sottoposti i ricorrenti, è arbitraria, in quanto disposta per motivi diversi da quelli formalmente invocati dalla polizia e dai giudici armeni: impedire la partecipazione dei condannati ai raduni.

La Corte rileva, anche, la violazione dell'art. 6 della Cedu, in quanto i ricorrenti sono trattenuti nella stazione di polizia per diverse ore prima di essere portati in Tribunale ed essere condannati. Per di più, i ricorrenti non hanno avuto un processo equo, non essendo stati garantiti il tempo e i mezzi adeguati per la preparazione della difesa ai sensi dell'art. 6, c. 3 della Cedu.

La Corte ravvisa, infine, la violazione dell'art. 2 del Protocollo 7 che prevede il diritto del condannato di vedere riesaminata la sentenza di colpevolezza da parte di un Tribunale superiore.

Nel caso di specie i giudici di Strasburgo affermano che i ricorrenti non hanno avuto a disposizione una procedura di ricorso avverso le condanne, che soddisfi i requisiti stabiliti dall'art. 2 del Protocollo 7.

(a cura di Daniele Butturini)

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 16 aprile 2012, ricc. nn. 55508/07 e 29520/09, Janowiec e altri c. Russia

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Il ricorso riguarda il massacro di Katyn, nel 1940, ed è stato inoltrato alla Corte da 15 cittadini polacchi, parenti di 12 delle 21.000 vittime dello sterminio.

Il Governo russo viene condannato per non aver cooperato con la Corte europea come richiesto dall'art. 38 del regolamento: la Russia ha sempre rifiutato di produrre copia della decisione del 2004 con cui è stato stabilito di interrompere le indagini sul massacro. Lo stesso rifiuto è stato opposto ai parenti delle vittime, e la documentazione è stata classificata top-secret; pertanto la Russia viene condannata per la violazione dell'art.3 CEDU a causa delle sofferenze inflitte ai parenti delle vittime, che hanno ricevuto continui rifiuti nel tentativo di conoscere la verità sull'accaduto, e per questo sono stati trattati in modo inumano.

La Corte non esamina il ricorso nella parte riguardante la correttezza delle investigazioni, poiché la Russia è entrata a far parte della Cedu solo nel 1998. La maggior parte delle operazioni investigative è avvenuta prima di quella data, e ad oggi non sussistono circostanze che giustifichino una connessione tra il periodo successivo alla sottoscrizione della convenzione e gli accadimenti del 1940. (a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 17 aprile 2012, ricc. nn. 20071/07 e 13621/08, Piechowicz e Horych c. Polonia

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti) Violazione del'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza) nel caso Piechowicz.

Il ricorso riguarda il regime carcerario previsto dalla Polonia per i detenuti classificati come pericolosi.

Il regime speciale prevede isolamento, video-sorveglianza continua, ispezioni corporali, manette e catene a mani e piedi ogni volta che i detenuti lasciano le loro celle. Peraltro le regole comportano anche una consistente limitazione delle visite da parte dei familiari.

La Corte non contesta l'applicazione iniziale ai ricorrenti del regime speciale. Ritiene però che tenere i detenuti in regime speciale per diversi anni (oltre 7), senza ausili volti a tutelare la loro salute psico-fisica e senza controlli per valutare la necessità del mantenimento di tale regime, integri una violazione degli artt. 3 e 8 della Cedu. Ai ricorrenti è stato vietato di partecipare ad attività ricreative e lavorative insieme agli altri detenuti, e gli effetti psicologici dell'isolamento sono stati aggravati da tutte le altre misure di sicurezza.

La Polonia viene condannata anche ex art. 5 per aver tenuto Piechowicz in custodia cautelare per più di quattro anni senza giustificazione.
(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 24 aprile 2012, ric. n. 25446/06, Yordanova ed altri c. Bulgaria

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Un gruppo di 23 cittadini bulgari di etnia Rom ricorre alla Corte Edu per difendersi contro un decreto sindacale di espulsione forzata (del 2005 ma non ancora eseguito) dalle proprie abitazioni (catapecchie prive di servizi igienico-sanitari ed edificate senza alcuna autorizzazione) edificate dai propri ascendenti su un terreno di proprietà comunale e costituenti un vero e proprio campo.

La Corte Edu pur considerando legittimo in astratto il diritto di espulsione di occupanti illegali (fondato su una legittima legge bulgara) osserva però che le autorità comunali hanno tollerato per anni la situazione di illegalità consentendo ai ricorrenti di costruire una vita comunitaria; poi hanno deciso di intraprendere la via dello sgombero del campo senza offrire alcuna possibilità di porre rimedio alla situazione sanitaria.

I giudici di Strasburgo ricordano al governo bulgaro che in base in al secondo comma dell'art. 8 della Convenzione l'ordine di espulsione potrebbe essere considerato "necessario in una società democratica" per perseguire uno scopo legittimo solo qualora risponda ad una forte richiesta sociale e se sia proporzionato allo scopo perseguito.

Nel caso di specie ad avviso della Corte, l'appartenenza dei ricorrenti ad un gruppo socialmente sfavorito ed i loro bisogni particolari avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nel giudizio di proporzionalità, che invece è mancato del tutto (§132-133). Ne consegue la condanna del governo bulgaro.

(a cura di Federico Furlan)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 24 aprile 2012, ric. n. 56030/07, Fernandez Martinez c. Spagna

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte Edu è chiamata a giudicare sulla vicenda di un cittadino spagnolo, il quale, ordinato sacerdote nel 1961 decide, nel 1984, di abbandonare le vesti, chiedendo alle autorità Vaticane la dispensa dal celibato; sposatosi civilmente nel 1985, a partire dal 1991 insegna religione e morale cattolica nella scuola pubblica. La sua militanza nell'associazione "Per il celibato facoltativo" e l'approvazione della dispensa papale (1997) portano alla perdita del posto di lavoro dal momento che il vescovo di Cartagena informa il ministero dell'Educazione che non intende rinnovare al ricorrente il contratto per l'anno

1997. Questi inizia, allora, la serie di ricorsi interni che giungono sino al Tribunale costituzionale che, nel 2007, rigetta le sue doglianze.

I giudici di Strasburgo respingono il ricorso, fondato sulla presunta violazione dell'art. 8 della Convenzione (ritenuto peraltro astrattamente applicabile alla fattispecie), osservando che la scelta di non rinnovare il contratto di lavoro appare insindacabile dal punto di vista della proporzionalità in quanto sorretta dal principio di libertà religiosa (nella sua dimensione collettiva) e di neutralità dello stato. Inoltre, ad avviso della Corte Edu, i tribunali spagnoli hanno correttamente ponderato gli interessi privati in gioco, laddove hanno ritenuto non irragionevole che la selezione da parte delle autorità religiose degli insegnanti di religione sia fatta principalmente tenendo in considerazione le opinioni religiose dei candidati.

(a cura di Federico Furlan)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 10 maggio 2012, ric. n. 25329/03, Frasila e Ciocirlan c. Romania

Violazione dell'art. 10 della Cedu

La Corte di Strasburgo condanna la Romania per aver omesso di adottare misure atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. In particolare, per non aver reso eseguibili diverse condanne ai danni di una società radiotelevisiva la quale impediva ai due ricorrenti, imprenditori radiotelevisivi, di accedere agli uffici di redazione nonostante un pregresso accordo stipulato tra essi. (a cura di Mina Tanzarella)

